



Direzione generale delle dogane, Sezione Agevolazioni doganali, contributi all'esportazione, traffico di perfezionamento

Traffico di perfezionamento attivo con prodotti agricoli di base ed esportazione di prodotti agricoli trasformati

Il 1° febbraio 2005 è entrata in vigore la revisione del protocollo n. 2 relativo all'accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CE. Tale protocollo permette all'industria svizzera delle derrate alimentari di esportare in franchigia di dazio nell'UE numerosi prodotti trasformati (p.es. prodotti della panetteria, cioccolata, prodotti a base di zuccheri, paste alimentari). Per contro, la Svizzera si impegna a concedere dei contributi all'esportazione oppure la restituzione, risp. l'esenzione daziaria ad alcuni prodotti agricoli di base lavorati contenuti in tali prodotti, per un importo che equivale al massimo alla differenza di prezzo del prodotto di base tra la Svizzera e l'UE. La presente circolare ha lo scopo di informare il personale doganale e i partner della dogana in merito alle ripercussioni più importanti sul traffico di perfezionamento attivo con prodotti agricoli di base nonché sui contributi all'esportazione secondo la legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati.

1 Traffico di perfezionamento attivo, procedura ordinaria

Per i prodotti giusta la [tabella II](#) del protocollo n. 2 tra la Svizzera e l'UE vale il libero scambio reciproco. Pertanto diversi traffici attivi di perfezionamento commerciale proprio con dei prodotti di base dell'UE non sono più necessari (p.es. estratti di caffè, pectina, aceto). Il caffè greggio della voce di tariffa 0901.1100/1200 è ora in franchigia indipendentemente dall'origine.

Per i prodotti di base o quelli da essi derivati giusta la tabella III del protocollo n. 2, utilizzati per la fabbricazione di prodotti della [tabella I](#), può essere concessa la restituzione o l'esenzione daziaria per un importo che equivale al massimo alla differenza di prezzo del prodotto di base tra la Svizzera e l'UE. Il traffico di perfezionamento attivo è interessato da tali limitazioni alle seguenti condizioni (cumulative):

- importazione nella procedura di non riscossione o di restituzione di prodotti di base o quelli da essi derivati giusta la [tabella III](#) da **paesi non appartenenti all'UE**;
- utilizzazione dei prodotti di base per la fabbricazione di merci giusta la [tabella I](#);
- esportazione delle merci fabbricate verso i **paesi dell'UE con certificato d'origine preferenziale**.

Nella procedura di non riscossione, all'atto dell'appuramento del traffico di perfezionamento attivo, la Direzione generale delle dogane riscuote un dazio ridotto per un importo che equivale alla differenza di prezzo del prodotto di base tra l'UE e il mercato mondiale. Nella procedura di restituzione, la restituzione del dazio viene ridotta per un importo corrispondente. In tal modo i prezzi del prodotto di base passeranno al livello dell'UE. La Direzione generale delle dogane pubblica in Internet le differenze di prezzo determinanti.

2 Traffico di perfezionamento attivo, procedura speciale

Per lo zucchero delle voci di tariffa da 1701 a 1703, utilizzato per la fabbricazione di merci giusta le [tabelle I e II](#) che sono esportate verso i paesi dell'UE con certificato d'origine preferenziale, non può essere applicata né la restituzione all'esportazione né la restituzione, risp. l'esenzione daziaria. Vengono così a cadere le attuali restituzioni del dazio per il saccarosio nonché i contributi all'esportazione secondo la legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati per gli altri zuccheri contenuti nei prodotti giusta le [tabelle I e II](#).

Per i prodotti non menzionati nelle [tabelle I e II](#) nonché per tutti i prodotti che vengono esportati verso paesi non appartenenti all'UE o verso paesi dell'UE senza un certificato d'origine preferenziale, i contributi all'esportazione per lo zucchero sono tuttora possibili. Occorre ricordare che anche per gli zuccheri delle voci di tariffa 1702 e 1703 viene ora concessa la restituzione del dazio nel traffico di perfezionamento anziché i contributi all'esportazione secondo la legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati, a condizione che essi siano esportati sotto forma di derrate alimentari trasformate dei capitoli 15 - 22.

Come avveniva sinora per il saccarosio, anche le restituzioni per gli zuccheri delle voci di tariffa 1702 e 1703 devono essere rivendicate presso la Direzione generale delle dogane mediante i mod. 47.94a, risp. 47.94b.

3 Contributi all'esportazione secondo la legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati

La modifica più importante per quanto riguarda i contributi all'esportazione è la suddivisione tra le aliquote per le esportazioni verso i paesi dell'UE (compensazione del prezzo dei prodotti di base tra la Svizzera e l'UE) e quelle verso tutti gli altri paesi (compensazione del prezzo dei prodotti di base tra la Svizzera e il mercato mondiale). La Direzione generale delle dogane e il seco hanno informato gli esportatori interessati e la Federazione svizzera delle industrie delle derrate alimentari (FIAL) in merito alle modifiche. I moduli della Direzione generale delle dogane messi a disposizione in Internet sono stati adeguati sulla base della revisione del protocollo n. 2.
